

# STATUTO

## Associazione “Chimica Verde bionet ETS”

### **Articolo 1**

#### **Denominazione, sede e durata**

1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, delle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, è costituita una associazione denominata “Chimica Verde bionet ETS” ed in sigla “CVB ETS” di seguito indicata come l’Associazione.
2. L’acronimo “ETS” anche se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico fino alla iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Arezzo (AR). L’eventuale variazione della sede all’interno dello stesso comune potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà la modifica del presente Statuto.
4. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie in Italia e all’estero previa delibera dell’Assemblea.
5. L’Associazione ha durata illimitata.

### **Articolo 2**

#### **Scopi, finalità e attività**

1. CVB ETS è un’associazione nazionale senza fini di lucro che ha lo scopo di promuovere e sviluppare la ricerca e l’applicazione industriale e commerciale di materie prime di origine biologica rinnovabile, secondo criteri di ecosostenibilità, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L’Associazione è libera ed autonoma, nonché apartitica e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, dell’uguaglianza e pari opportunità, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
3. L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale (comma 1, articolo 5 Codice del Terzo Settore), in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:
  - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata

abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

4. L'Associazione per raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente, opera attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale e informale, promozione di iniziative nei diversi settori economici, che si sviluppano con le seguenti attività:

- sviluppare e mantenere relazioni e collaborazioni, a livello nazionale e internazionale, con persone fisiche, enti e istituzioni impegnate nello sviluppo del settore delle materie prime di origine biologica rinnovabile ad utilizzazione industriale e dello sviluppo sostenibile;
- svolgere, sviluppare, valorizzare e promuovere ricerche e sperimentazioni relative all'applicazione di materie prime biologiche nei cicli produttivi industriali, alla verifica del loro eventuale impatto sull'ambiente naturale, ai cicli degli elementi nutritivi e al riciclo degli scarti, ai mercati potenziali dei nuovi prodotti e ai benefici derivanti dalla sostituzione di materie prime di sintesi e/o di origine fossile con materie prime di origine biologica rinnovabile;
- promuovere, organizzare e gestire la presentazione e la partecipazione, anche con altri partner pubblici e privati, a progetti regionali, nazionali ed internazionali di ricerca e sviluppo;
- sostenere, valorizzare, promuovere i processi di innovazione del sistema agricolo, agroalimentare ed agro-industriale, con particolare attenzione al territorio e alle filiere produttive delle piccole e medie imprese, in conformità ai principi dello sviluppo sostenibile;
- promuovere ed organizzare convegni nazionali e/o internazionali, mostre, fiere e altri eventi atti a favorire il processo di divulgazione dei benefici della chimica verde presso il grande pubblico, i decisori politici e gli operatori economici e a favorire altresì il trasferimento tecnologico e scientifico dell'innovazione;
- curare, nel pieno rispetto della legge sull'editoria, ogni tipo di attività editoriale avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di "CVB ETS", ivi compresi libri, riviste, periodici, fascicoli unici e pubblicazioni multimediali;
- svolgere un'azione di coordinamento tra le varie strutture private e pubbliche impiegate nel settore al fine di dare impulso ad una sempre più ampia diffusione commerciale delle innovazioni del settore;
- svolgere attività didattica e formativa nei settori sopra citati rivolta sia a privati, persone fisiche e giuridiche, sia a enti e istituzioni pubbliche.

Tali scopi saranno perseguiti attraverso attività etiche ed ecologicamente sostenibili, senza cioè l'utilizzo di tecnologie o materiali ad elevato impatto ambientale. Le innovazioni proposte ed oggetto dell'attività dell'Associazione dovranno essere applicate esclusivamente per usi pacifici e riguarderanno in particolar modo la crescita della bioeconomia circolare, il miglioramento della fertilità dei suoli, il mantenimento della biodiversità, la tutela del paesaggio, la riduzione degli

input chimici, delle emissioni inquinanti, dei consumi energetici, dei rischi per la salute degli operatori e dei consumatori finali. Tali obiettivi sono valutati e perseguiti per tutte le attività di filiera dalla fase di produzione agricola e agroindustriale alla fase di post consumo.

5. L'Associazione potrà aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali che perseguono analoghe finalità.

6. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale 107/2021 e successivamente individuate dall'Organo di Amministrazione.

La loro individuazione successiva e la modalità di commisurazione del carattere secondario e strumentale sarà documentata a cura dell'Organo di Amministrazione.

7. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di *raccolta fondi* – attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **Articolo 3**

#### **Norme sul rapporto associativo**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

3. L'Associazione non dispone limitazioni rispetto alle condizioni economiche degli associati e non attua alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli stessi.

4. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

### **Articolo 4**

#### **Ammissione e numero degli associati**

1. Il numero degli associati è illimitato.

2. Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti in generale, sia for profit che non profit, sia pubblici che privati che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente le finalità dell'Associazione, il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

4. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

6. L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

7. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

8. Pur senza differenze di diritti e doveri ed al solo scopo di tener viva la memoria delle origini e l'attività svolta in seno all'Associazione si suddividono in tre categorie, ordinari, sostenitori ed onorari, secondo quanto descritto nel regolamento interno:

- sono associati ordinari coloro che pagano la quota sociale annualmente e fra questi i volontari dell'Associazione che sono coloro che concorrono con la loro attività gratuita alla vita dell'Associazione partecipando direttamente ed assiduamente alle attività ed alle varie iniziative;
- sono associati sostenitori i cittadini, enti od Istituzioni che intendano concorrere moralmente o finanziariamente al sostegno dell'attività dell'Associazione oltre alla quota sociale;
- sono associati onorari i fondatori dell'Associazione, le persone, gli enti e le istituzioni che l'Organo di Amministrazione riterrà opportuno indicare, perché, con la loro opera ed attività si saranno contraddistinti per la diffusione, la promozione e la crescita dell'Associazione stessa.

9. Gli enti intervengono nelle attività dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato designato. Entrambi potranno essere altresì soci dell'Associazione anche a titolo individuale.

## **Articolo 5**

### **Diritti e obblighi degli associati**

1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa e la quota associativa di rinnovo nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Assemblea. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

## **Articolo 6**

### **Perdita della qualifica di associato**

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o morosità nel pagamento della quota associativa.

2. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Il recesso ha effetto immediato.

3. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- grave comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti gravi violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;

L'associato è escluso mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. Il socio escluso potrà presentare le proprie controdeduzioni all'Assemblea che si pronuncerà alla prima seduta utile.

4. I soci decaduti per morosità a seguito di esplicita richiesta potranno essere riammessi pagando la quota d'iscrizione.

5. I *diritti di partecipazione* all'Associazione non sono trasferibili.

6. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

## **Articolo 7**

### **Organi**

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;
- il Revisore legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore;

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è conforme ai criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito salvo eventuali rimborsi spese, tranne nel caso dell'Organo di Controllo di cui all'art. 12 del presente Statuto se nominato e del Revisore legale dei conti se nominato nel caso indicato all'art. 13 del presente Statuto.

4. Gli eletti alle cariche sociali sono rieleggibili.

5. Gli organi elettivi restano in carica per un periodo di quattro anni solari. Alla scadenza del mandato gli organi in carica assicurano lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi elettivi.

6. Nel caso di cessazione del Presidente dell'organo elettivo si prevede che, subentri autonomamente e temporaneamente il Vice Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente.

## **Articolo 8**

### **Assemblea**

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

2. Ciascun associato ha un voto.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione.

4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati (co. 4 e 5, art. 2372 del Codice Civile).

L'Assemblea ordinaria è convocata entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa che può essere adottato a norma del co. 2, art. 13 Codice del Terzo Settore.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare agli atti assieme al verbale del dibattito.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- approvare le modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; in tal caso occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione e seconda convocazione;
- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione o la devoluzione del patrimonio; in tal caso l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati in prima e seconda convocazione.

6. È possibile partecipare all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

7. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. Il Presidente dell'Assemblea nomina tra i presenti un segretario il quale avrà il compito di redigere il verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee.

9. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio o rendiconto per cassa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva il bilancio preventivo e il programma di attività sociale;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- delibera l'importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa annuale;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- determina alla scadenza del mandato il numero dei membri dell'Organo di Amministrazione;
- approva eventuali altri regolamenti interni;
- istituisce sezioni o sedi secondarie dell'Associazione.

## **Articolo 9**

### **Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)**

1. L'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- elaborare regolamenti interni dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre lo schema del bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- nominare il Vice Presidente e il Direttore.
- nominare eventuali comitati tecnico-scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di specifiche iniziative;
- approvare tutte le operazioni contrattuali pertinenti alla progettazione e al funzionamento della struttura quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, apertura di conti correnti, fidejussioni, leasing e affidamenti bancarie e postali;
- proporre l'ammontare della quota associativa annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- procedere al conferimento di eventuali incarichi professionali determinandone prestazioni e compenso, nonché all'eventuale assunzione di personale dipendente stabilendone mansioni e retribuzione necessari al corretto funzionamento dell'associazione per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- è responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla legge 675/96 e GDPR Reg. UE 2016/679 e successive modificazioni e/o integrazioni.
- deliberare su ogni questione di interesse rilevante per l'Associazione.

3. L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 15, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.

4. Fanno parte dell'Organo di Amministrazione Il Presidente, Il Vice Presidente, il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico.

5. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.



6. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

7. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

8. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile" (art. 27 Codice del Terzo Settore).

9. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

10. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche e-mail, che deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

11. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

12. Nella sua prima adunanza l'Organo di Amministrazione nomina al suo interno il Vice Presidente e il Direttore.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Presidente e Direttore su mandato dell'Organo di Amministrazione promuovono l'Associazione, ne coordinano le attività interne e le riferiscono in Assemblea.

Il Direttore cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quanto altro l'Organo di Amministrazione ritenga di volergli delegare.

Vice Presidente e Direttore durano in carica quanto l'Organo di Amministrazione e sono rieleggibili.

13. L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

14. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

15. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e conservato nella sede dell'Associazione.

16. L'Organo di Amministrazione si riunisce presso la sede legale, presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione oppure con i partecipanti dislocati in più luoghi audio/video collegati alle condizioni, tutte necessarie, che:

- siano rispettate le formalità di convocazione in ordine ai luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire salvo che si tratti di adunanza totalitaria;
- sia consentito al Presidente di svolgere le proprie funzioni ed accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti ed al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi e le dichiarazioni oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visionare, ricevere e trasmettere documenti.

## **Articolo 10**

### **Presidente**

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e del nuovo Organo di Amministrazione.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## **Articolo 11**

### **Comitato Tecnico Scientifico**

1. L'Associazione opera col supporto di un Comitato Tecnico Scientifico (CTS), che svolge il ruolo di coordinamento scientifico dei diversi settori di attività. Fanno parte di diritto del CTS membri scelti dal Consiglio Direttivo tra persone di chiara fama e di comprovata esperienza nelle tematiche di cui all'art. 2.
2. Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Comitato tra i suoi membri, rimane in carica 4 anni e può essere rieletto a fine mandato.

## **Articolo 12**

### **Organo di Controllo**

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **Articolo 13**

### **Revisione legale dei conti**

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## **Articolo 14**

### **Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## **Articolo 15**

### **Divieto di distribuzione degli utili**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed

altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **Articolo 16**

### **Bilancio di esercizio**

1. L'esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio o rendiconto finanziario per cassa, che può essere adottato a norma del co. 2, art. 13 Codice del Terzo Settore, annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.
3. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

## **Articolo 17**

### **Bilancio sociale e informativa sociale**

1. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di 100 mila euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
2. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di 1 milione di euro annui, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

## **Articolo 18**

### **Libri**

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
  - libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
  - registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
  - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
  - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;
  - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore legale dei conti se nominato;
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi inviando richiesta scritta al Presidente dell'Associazione con un preavviso di almeno 15 giorni dalla consultazione medesima.

## **Articolo 19**

### **Volontari**

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
6. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati e non, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
7. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## **Articolo 20**

### **Lavoratori**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

## **Articolo 21**

### **Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le deliberazioni dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

**Art. 22****Logo e siti web**

L'uso del logo dell'Associazione è consentito solo previa autorizzazione dell'Organo di Amministrazione. Il dominio internet ed il sito sono di proprietà dell'Associazione.

**ART. 23****Rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

LA PRESIDENTE  
SOFIA MANNELLI

LA SEGRETARIA  
SIMONA BUONANDI